

**TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA**

La presente copia, conforme all'originale, è  
composta di n. 8 fasciati, che si rilascia  
in carta LIBERA per uso CONSENTITO  
DA LA LEGGE.

N. 95/03 R.G.N.R.,

N. 91/04 R.G. G.I.P.

Padova,

10 GEN. 2005

Il SOTTUFFICIALE ADDETTO

Primo Maresciallo Giuseppe SAMELE -

N. 76/04 Reg. Sen

Data deposito 22.11.04

Inviato estr. esecutivo

a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Reg. Es.

N. \_\_\_\_\_

Redatta scheda il \_\_\_\_\_

**TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA**

**UFFICIO DEL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dell'Udienza preliminare, dott. Roberto RIVELLO, all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 30 settembre 2004, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento penale a carico di LEONE Ferdinando, nato il 22.4.1947 ad Arzano (NA), elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. TARTAGLIA Angelo Fiore, in Roma, Via A. Serranti, 49, PRESENTE, difeso e assistito di fiducia dall'Avv. TARTAGLIA Angelo Fiore del foro di Roma

**IMPUTATO**

del reato di: **DIFFAMAZIONE PLURIAGGRAVATA** (artt. 227 cc. 1 e 2 e 47 n. 2 c.p.m.p.) perché, Capitano EI in servizio presso la Caserma "Capitò" di Portogruaro, in data 21.03.2003 inviava a più enti militari la delibera n. 6 del COBAR n. 17 - "Caserma Capitò", attraverso tale comunicazione offendendo la

reputazione del Gen. TOZZI Claudio (cui addebitava di aver escluso dai militari in partenza per l'Albania lo stesso Cap. LEONE ed il Mar. ARTINO Innaria solo in quanto rappresentanti COBAR non graditi alla gerarchia) e il Ten. Col. GIAMMARINARO Gaspare, Capo di Stato Maggiore della Brigata Artiglieria, cui addebitava i seguenti fatti determinati: "...tra il personale partito per l'Albania figurano anche tre amici stretti del Capo di Stato Maggiore, che erano le pedine fisse su pochi posti rimasti disponibili...; ...il Mar. Ord. GRASSINI solo tre giorni prima della partenza è andato dal CSM a raccontare la sua "storia" ed è subito stato aggregato alla comitiva...", lasciando in tal modo intendere, sia a carico del TOZZI che del GIAMMARINARO l'uso arbitrario dei propri poteri, volto a favorire, nell'invio in missioni all'estero, loro amici personali, ancorché condannati in sede penale, e a "sanzionare" i rappresentati COBAR a loro non graditi.

Con le aggravanti: A) di essere militare rivestito di un grado (art.47 n. 2 c.p.m.p.); B) di avere addebitato al TOZZI e al GIAMMARINARO riprovevoli fatti determinati (art. 227 comma II c.p.m.p.).

Identificate le persone offese in: TOZZI Claudio e GIAMMARINARO Gaspare, ASSENTI.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'udienza in data 12 maggio 2004, in ordine al reato di cui in epigrafe, l'imputato ha presentato richiesta di giudizio abbreviato, condizionata all'assunzione di ulteriori elementi probatori di natura documentale (comunicazioni del Comando dei supporti delle forze operative terrestri di Treviso e del Comando raggruppamento di artiglieria di Portogruaro); l'istanza veniva accolta da questo Giudice, che con ordinanza ha disposto procedersi con rito abbreviato, acquisendo quindi le richieste documentazioni.



All'udienza in data odierna, all'esito della discussione, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

P.M.: condanna alla pena di mesi uno di reclusione militare, doppi benefici di legge.


Difesa: assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti in causa appaiono chiaramente ricostruibili sulla base dagli elementi probatori assunti agli atti.

Il cap. LEONE Ferdinando, nella sua veste di Presidente del Consiglio di base di rappresentanza n. 17, Caserma "Capitò" di Portogruaro, partecipò, presiedendola, alla riunione di detto Consiglio tenutasi in data 19 marzo 2003, redigendo ed inviando poi un verbale di riunione datato 21 marzo 2003 e protocollato n. 33/COBAR. La sua presenza a tale riunione, il suo ruolo di Presidente, la predisposizione e l'invio da parte sua del citato verbale, da lui sottoscritto oltre che dal segretario Mar. DEL BENE Mario, risultano da elementi probatori certi: la sua sottoscrizione, di cui non è stata sostenuta né ipotizzata la falsificazione, le dichiarazioni rese da Ferdinando CASTALDO, le dichiarazioni rese dallo stesso imputato in sede di interrogatorio, in cui ha pienamente confermato tali sue condotte, ritenendole peraltro legittime.

In detto verbale di riunione, più precisamente nella delibera n. 6, avente ad oggetto "Diario della partenza del personale del C.do Brigata in Albania legato alla qualità della vita e al benessere del personale", votata all'unanimità dai sei componenti del Consiglio presenti in tale data, risultano riportate fra l'altro le frasi di cui al capo d'imputazione, e si giunge alla delibera conclusiva "di chiedere al C.te il motivo per cui il Mar. Ca. Artino INNARIA ed il cap. LEONE



sono stati così fortemente "puniti" e perché si continua ad inveire contro i rappresentanti del COBAR per delibere che non piacciono al C.te".

Le parole utilizzate, l'esplicito riferimento ad un comportamento asseritamente vessatorio nei confronti di rappresentanti del COBAR e ad una gestione arbitraria delle scelte dei militari da inviare in missione all'estero, appare costituire oggettivamente un'offesa alla reputazione del Gen. TOZZI Claudio e del Ten. Col. GIAMMARINARO Gaspare.

Il verbale contenente la Delibera n. 6 è stato inviato, oltre che al Comandante del 5° Rgt. "Superga" per conoscenza, al "Comandante della Brigata Artiglieria" di Portogruaro e al "COIR di COMFOTER" di Verona: risulta quindi integrata un'offesa espressa nella comunicazione con più persone, ovvero sussiste l'elemento oggettivo dell'illecito di diffamazione di cui all'art. 227 c.p.m.p..

Poiché detta offesa consiste indubbiamente nell'attribuzione di un fatto determinato risulta integrata l'ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell'art. 227 c.p.m.p., ne consegue la procedibilità d'ufficio.

Il reato di diffamazione risulta sanzionato a titolo di dolo generico: nella fattispecie la coscienza e la volontà di LEONE di scrivere le frasi addebitategli e di comunicarle al "Comandante della Brigata Artiglieria" di Portogruaro e al "COIR di COMFOTER" di Verona, così portandole a conoscenza di più persone, risulta provata.

Rimane da valutare se sussista o meno una causa di giustificazione del comportamento in sé illecito tenuto dall'imputato, punto per altro frequentemente cruciale in tema di diffamazione, in quanto in virtù dell'esigenza di non contraddizione dell'ordinamento ricorre la necessità di procedere ad un bilanciamento fra la lesione del bene onore e interessi eventualmente prevalenti,




in specie di quelli solennemente affermati dall'art. 21 Cost., riconoscibili indubbiamente come diritti scriminanti ex art. 51 c.p..

Le parti, implicitamente richiamandosi, si ritiene, ai requisiti propri del diritto di cronaca o del diritto di proporre esposti all'Autorità per sollecitarne l'intervento (riconosciuto come scriminante in giurisprudenza, cfr. C. Cass., 21 novembre 1980, in *Cass. pen. mass. ann.*, 1982, 247), o sinanche all'istituto della prova liberatoria previsto dall'art. 596 c.p., hanno dibattuto quasi esclusivamente sulla veridicità o meno del rilievo operato nella delibera oggetto di giudizio, ovvero sulla presunta arbitrarietà delle designazioni dei componenti delle missioni all'estero, con discriminazione dei soggetti eletti quali delegati COBAR, la Difesa producendo direttive amministrative indicanti criteri di impiego del personale fuori area ritenuti violati, la Pubblica Accusa richiamandosi alle indagini disposte dallo stesso gen. TOZZI, con i prospetti statistici allegati.

A questo Giudice il tema della verità o meno delle dichiarazioni operate nella delibera in esame appare semmai di rilievo solo eventuale ed in questo caso ininfluenza. Per consolidata giurisprudenza *l'exceptio veritatis*, anche ove ne ricorra l'applicabilità, ha infatti valenza solo residuale, ove non siano invocabili le esimenti del diritto di cronaca o di critica (cfr. C. Cass., 13 febbraio 1985, in *Cass. pen.*, 1985, 1540; C. Cass., 14 dicembre 1986, in *Cass. pen.*, 1987, 2117), mentre d'altro canto non appare qui configurabile l'esimente del diritto di cronaca, né sembra rilevante, almeno in via prioritaria, il diritto di presentare esposti.

Risulta invece invocabile il diritto di critica, *sub specie* di critica sindacale.

I Consigli di base di rappresentanza costituiscono una forma associativa di natura sindacale, sia pur rapportata alle specificità dell'ordinamento delle Forze armate. Se di per sé la materia dell'impiego del personale nelle operazioni





militari, specie all'estero, risulta fra quelle non attribuite ad una possibile trattazione da parte di tali Consigli, a fronte del disposto dell'art. 19 della l. 11 luglio 1978, n. 382, tuttavia l'eventuale presunto trattamento sfavorevole di un soggetto in quanto delegato COBAR, venendo a costituire una specie del genere definibile in senso lato come "trattamento antisindacale", in virtù dell'espresso divieto previsto dall'art. 20 della stessa l. 11 luglio 1978, n. 382, non può invece non rientrare fra quelle di legittimo interesse dei Consigli di base di rappresentanza. Spetta pertanto in tale materia appunto un "diritto di critica sindacale".

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte in generale il diritto di critica, consistendo la critica per definizione in un'interpretazione soggettiva, in un giudizio, in un'opinione spesso di antitesi polemica, presenta come requisito di liceità la mera riferibilità a dati di fatto reali e veritieri, dai quali abbia tratto occasione per manifestarsi (cfr. C. Cass., 12 gennaio 1996, in *Riv. pen.*, 1996, 984; v. anche ad es. C. Cass., sez V, 99/212342), non un pieno accertamento della "verità" della critica operata (cfr. anche, proprio in materia sindacale, C. Cass., sez. V, 00/216534). Nel caso di specie la mancata designazione di alcuni delegati COBAR ad essere destinati in servizio ad operazioni militari all'estero era un dato di fatto in sé reale e veritiero, tanto basta per ritenere non varcato sul punto il predetto limite di liceità, non rilevando invece la correttezza o meno delle critiche al riguardo operate, pur volendo ritenerne provata *ex post* l'infondatezza.

Gli altri due requisiti dei quali, per univoca giurisprudenza, occorre provare la sussistenza come limite all'invocabilità del diritto di critica, sono la finalità di pubblico interesse e la c.d. continenza.

Il primo nel caso in esame appare sicuramente sussistente, a fronte dell'importanza del ruolo delle persone nei confronti delle quali la critica veniva



mossa e dell'oggetto della critica stessa, concernente avvenimenti di rilievo quantomeno per la locale collettività di appartenenti alle Forze Armate.

Rimane da valutare il requisito della continenza. Indubbiamente il tono ed il linguaggio utilizzato da LEONE e, insieme a lui, dagli altri militari che infine hanno comunque approvato e taluni sinanche sottoscritto la delibera, e che quindi per inciso dovrebbero in ipotesi essere considerati come concorrenti nel reato, appare sicuramente poco urbano ed ai limiti con la "forma civile dell'esposizione dei fatti" da richiedere in collegamento con la continenza all'oggetto della critica operata. Tuttavia da un lato non pare che tali limiti possano ritenersi superati: il rilievo critico era proprio quello di una presunta violazione dei criteri sull'impiego del personale nelle operazioni all'estero e di una discriminazione degli appartenenti al COBAR, il tono irrispettoso utilizzato non può in sé escludere la sussistenza della scriminante, non trattandosi di un mero attacco personale e gratuito. D'altro canto proprio in materia di critica sindacale si ritiene generalmente che il limite della continenza debba essere inteso in senso meno restrittivo rispetto ad altre occasioni di esercizio del diritto di critica, giungendo sinanche ad affermarsi la liceità di "toni esagerati o aggressivi", ove utilizzati in relazione a scopi e interessi corporativi (così ad es. C. Cass., 24 aprile 1978, in *Cass. pen. mass. ann.*, 1978, 1303).


Su tali basi, ritenendo sussistente l'esimente del diritto di critica, rilevante ex art. 51 c.p., il fatto in esame risulta scriminato.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 442, 530 c. 1 e c. 2 c.p.p., 261 c.p.m.p.,

**ASSOLVE**

LEONE Ferdinando dal reato ascrittogli di diffamazione, perché il fatto non costituisce reato.



Visto l'art. 544 comma terzo c.p.p. si riserva il termine di giorni 45 per il deposito della motivazione.

Così deciso in Padova il 30 settembre 2004.

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

*(Dot. Roberto Rivello)*

Depositata in Cancelleria  
addì 22 NOV. 2004

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I.

*FRANCESCO MELIETTA*

Con dichiarazione pervenuta in data 30.12.2004 a mezzo racc. n° 12495879558-5 del 28.12.2004 la Procura Generale Militare presso la Corte Militare di Appello Sezione distaccata di Verona ha proposto appello avverso la presente sentenza.-

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I.I.

*S. Ten. Agos. FB Silvestro DE LE CAVE*

